

(N. 253)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1983

Modifica dell'articolo 1, comma terzo, della legge 12 luglio 1975, n. 311, in materia di direzione degli uffici di cancelleria e segreteria giudiziaria con un solo funzionario in pianta organica

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso della discussione parlamentare per la conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia, il Governo ha assunto l'impegno di destinare « per particolari, gravi e comprovate esigenze di servizio e fino alla copertura delle vacanze esistenti nel ruolo del personale della carriera direttiva, i cancellieri che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova alle cancellerie delle Preture con un solo funzionario in pianta organica e privi di titolare ».

Tale impegno è scaturito dalla riconosciuta esigenza di modificare il terzo comma dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1975, n. 311, che stabilisce che, per esigenze di servizio, alla direzione degli uffici di cancelleria e segreteria la cui pianta organica preveda non più di tre funzionari direttivi, può essere preposto personale con qua-

lifica di direttore di sezione, qualifica questa ora soppressa per effetto della legge n. 312 del 1980 e che si conseguiva con il compimento di quattro anni e mezzo di anzianità mediante scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto (articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1970, n. 1077).

All'impegno non ha, tuttavia, fatto seguito l'opportuno provvedimento, sicchè la limitazione imposta dalla legge n. 311 del 1975 alla piena utilizzazione dei cancellieri di nuova assunzione ha determinato l'attuale situazione, per cui su un totale di 763 uffici giudiziari con un solo funzionario della carriera direttiva in pianta organica ben 306 hanno scoperto il posto del titolare della cancelleria.

In questi uffici, di fatto, la direzione della cancelleria è affidata al personale della carriera di concetto o, in mancanza di questo, addirittura, a personale della carrie-

ra esecutiva, l'uno e l'altro, indubbiamente, meno qualificato dei vincitori di concorso per cancelliere.

La negativa situazione suesposta non appare destinata a risolversi naturalmente e ciò in considerazione della elevata disponibilità di posti vacanti (963 su un totale di 4372), della sostituzione delle qualifiche del precedente ordinamento con le qualifiche istituite con legge n. 312 del 1980, della conseguente abolizione degli scrutini di promozione per i quali costituiva titolo l'aver esercitato le funzioni direttive di una cancelleria, dell'eliminazione delle promozioni che erano anche motivo di assegnazione dei promossi a funzioni di maggiore impegno.

Nè la situazione si presta ad essere risolta con trasferimenti disposti *ex officio* — dai quali, anzi, sortirebbe, oltre che un nutrito contenzioso, la ulteriore diminuzione del personale in servizio per le inimmancabili dimissioni dall'impiego o « malattie » — oppure con il comando in missione di funzionari da altri uffici, a causa della necessaria limitazione del comando stesso a non più di due giorni di media alla settimana, nè, infine, con l'assunzione di nuovi cancellieri, in quanto costoro, per effetto dell'articolo 1, comma terzo, della legge 12 luglio 1975, n. 311, potrebbero essere preposti alla direzione delle cancellerie e segreterie giudiziarie di minore importanza solo al compimento dell'anzianità di quattro anni e mezzo, che l'ordinamento precedente alla legge n. 312 del 1980 richiedeva per la promozione alla qualifica di direttore di sezione.

Al fine di evitare il protrarsi di una situazione chiaramente ostativa alla sollecita soluzione dei problemi connessi al funzionamento della giustizia, cioè che i cancellieri possano continuare ad essere utilizzati per un lungo periodo di tempo in

compiti sottordinati, mentre vi sono uffici privi del titolare dell'importante servizio di cancelleria, si appalesa indispensabile la modifica del terzo comma dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1975, n. 311.

A tanto si provvede con il primo capoverso dell'articolo unico del presente disegno di legge che consente, per esigenze di servizio, di destinare i neo funzionari, che abbiano concluso favorevolmente il periodo di prova, alla direzione della cancelleria degli uffici giudiziari che hanno in pianta organica un solo cancelliere.

L'affidamento della direzione delle cancellerie degli uffici di minore importanza ai vincitori di concorso è giustificata dall'elevato grado di preparazione professionale tecnico-specifica di cui la difficoltà e la severità delle prove di esami assicurano il possesso. Trattasi, invero, di personale al quale sin dall'assunzione in servizio codici e leggi speciali attribuiscono, in via istituzionale, con piena ed autonoma responsabilità, funzioni a rilevanza esterna.

Peraltro, un tirocinio di dodici mesi è ritenuto sufficiente dalla legge per la preparazione tecnico professionale dei neo magistrati ai quali, dopo detto periodo, sono conferite funzioni giudiziarie sicuramente più delicate ed impegnative di quelle svolte dal personale direttivo delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Al fine, poi, di integrare la preparazione dei neo funzionari, il secondo capoverso dell'articolo unico del presente disegno di legge prevede che, per il periodo di prova, i vincitori di concorso possano essere assegnati agli uffici giudiziari anche in soprannumero, in modo che il tirocinio possa svolgersi in quegli uffici ritenuti più idonei a far acquisire a costoro l'esperienza necessaria per il sereno svolgimento delle funzioni che andranno esercitate.

Il disegno di legge che si propone non ha oneri finanziari.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1975, n. 311, è sostituito dai seguenti:

« Per esigenze di servizio il personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che ha compiuto favorevolmente il periodo di prova, può essere destinato alla direzione delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari con un solo funzionario in pianta organica.

I vincitori di concorso per cancelliere, per il periodo di prova, possono essere assegnati agli uffici giudiziari anche in soprannumero ».